



**Ufficio Registro Imprese**  
**Servizio#PiùConnessi**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di imprese individuali con titolari deceduti ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a) del DPR 247/2004.**

### **IL SEGRETARIO GENERALE**

#### **PREMESSO CHE**

- in data 27 luglio 2022 è pervenuta la nota prot. 16502/U con la quale Unioncamere ha comunicato l'avvio di una iniziativa in accordo con Infocamere e Sogei Spa per la definizione di un elenco di imprenditori che, sulla base delle risultanze della banca dati nazionale Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) risultano deceduti, pur risultando ancora iscritti al Registro Imprese o per i quali si presume il decesso anche se il codice fiscale non è stato riscontrato per ritardi nel completamento dell'ANPR da parte dei Comuni;
- Infocamere, per il tramite del proprio referente, ha trasmesso in data 5 agosto 2022, l'elenco delle imprese individuali con titolare deceduto, aggiornato con l'indicazione di eventuali procedure concorsuali in atto;
- l'articolo 2 c. 1 lettera a) del D.P.R. n. 247/2004, contempla l'ipotesi della cancellazione d'ufficio a seguito del decesso dell'imprenditore, anche sui segnalazione da parte di altro pubblico ufficiale, con l'avvio della procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese dell'impresa ai sensi del comma 3;

#### **VISTI**

- la Legge 580/93 - "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- la legge 241/1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. N. 254/2005 – "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
- lo Statuto camerale;

#### **RICHIAMATI**

- la circolare 3585/C del 14/06/2005 MAP;
- l'art.40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" ai sensi del quale "Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall' articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore;
- l'art.32 c.1 della L. 69 del 18/06/2009 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa che dispone "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";



- l'art. 8 c. 3 della Legge 241/1990 che recita "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima" e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e che, quindi, anche il provvedimento finale possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese indicate;
- la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013;

## CONSIDERATO CHE

- la finalità del Registro Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;
- la cancellazione d'ufficio si configura come atto dovuto nella tenuta dell'ufficio del Registro Imprese;
- che per tutte le imprese, esercitate in forma collettiva o individuale, è intervenuto da tempo l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco al quale inoltrare le comunicazioni ( D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012);
- l'art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) prevede l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;
- la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A/R, non risulta essere una modalità efficace, non solo a fronte del predetto obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC/domicilio digitale, ma anche in termini di costi e perché spesso priva di effetti per irreperibilità dei destinatari;
- l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- la notifica del procedimento di avvio non debba avere ripercussioni sui costi dell'Ente;
- l'Albo camerale della Camera di Commercio di Cosenza è on-line e consultabile in un'apposita sezione del sito internet istituzionale;
- anche il successivo provvedimento finale possa essere notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990, mediante la pubblicazione on-line;
- alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione all'albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ex D.P.R. 247/2004, unitamente all'elenco delle imprese destinatarie della comunicazione e alla lettera standard di avvio del procedimento, per un congruo periodo di tempo da quantificarsi in 45 giorni (art. 2 c. 4 del citato D.P.R. 247/2004) e la contestuale pubblicazione nel sito camerale consentano di diffondere adeguatamente la notizia delle procedure avviate dall'ufficio e costituiscano, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;
- dell'avvio del procedimento sarà data notizia attraverso il servizio di gestione massiva delle cancellazioni d'ufficio messo a disposizione da Infocamere mediante generazione di protocollo d'ufficio di avvio della procedura e successiva trascrizione del provvedimento di cancellazione che ha generato;



- è opportuno escludere dall'avvio del procedimento gli imprenditori individuali che risultano essere interessati da una procedura concorsuale in atto e di tenere anche conto di eventuali posizioni ricadenti nella fattispecie ed evidenziate nel corso di altri procedimenti di competenza dell'ufficio;
- ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica "d'ufficio" e che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica (Inps, Inail, Agenzia delle entrate) al fine di trasmettere gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo;
- infine, che allegato alla presente determinazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ex DPR 247/2004 art. 2 comma 1 lettera a), è inserito l'elenco delle imprese individuali coinvolte, per un totale di **n. 826** posizioni, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

#### **PRESO ATTO**

- che sulla proposta di Determinazione è stato reso digitalmente parere favorevole di legittimità all'adozione del provvedimento, da parte Responsabile del Servizio #PiùConnessi - Ufficio Registro Imprese, Dott.ssa Patrizia Tarsitano e del Responsabile dell'istruttoria, Dott.ssa Consuelo Milione;

#### **RITENUTO**

- opportuno informare Ordini Professionali e Associazioni di categoria della procedura avviata;
- di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza;

#### **DETERMINA**

1. l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro Imprese delle imprese individuali di cui all'allegato elenco (**n. 826**) in quanto non più operative ai sensi del D.P.R. n. 247/2004 art. 2 lettera a);
2. che le notifiche della comunicazione di avvio del procedimento avvengano mediante **pubblicazione** della lettera standard agli eredi unitamente all'elenco delle imprese destinatarie, allegati al presente provvedimento, per la durata di **45 giorni nell'albo camerale** informatico e nell'apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di commercio di Cosenza;
3. di assegnare il medesimo termine di **45 giorni dalla pubblicazione** del presente provvedimento, per il deposito di eventuali memorie finalizzate al mantenimento dell'iscrizione;
4. che il presente provvedimento, la lettera standard di avvio del procedimento e l'elenco delle imprese interessate siano inoltre disponibili in modo permanente nel sito internet della Camera di commercio di Cosenza nelle sezioni "Registro delle imprese" e "Cancellazioni d'ufficio";
5. di dare pubblicità dell'avvio del procedimento anche attraverso la creazione di un protocollo d'ufficio su ogni posizione interessata avvalendosi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa;
6. di rafforzare la conoscibilità dell'avvio del procedimento anche con trasmissione di apposita comunicazione agli Ordini Professionali ed Associazioni di categoria della provincia;
7. di adottare - decorso il termine di 45 gg dalla scadenza dell'affissione - provvedimento motivato di cancellazione del Conservatore del R.I., da pubblicare in Albo camerale per i successivi trenta (30) giorni, delle posizioni che non abbiano richiesto giustificata interruzione del procedimento ovvero risultino successivi atti o fatti incompatibili con la prosecuzione della procedura;
8. di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà acquisita all'apposita raccolta.



CAMERA DI COMMERCIO  
COSENZA

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Erminia Giorno**

Firma digitale ai sensi del d. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
"Codice dell'amministrazione digitale"